

REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di selezione, il regime giuridico, l'attività e il trattamento economico dei Tecnologi a tempo determinato ex art. 24 bis della Legge n. 240/2010 presso il Gran Sasso Science Institute (nel seguito GSSI o Scuola).
2. Il GSSI, sulla base delle disponibilità di bilancio e della programmazione del personale, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca anche nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea e da altri enti e organismi pubblici e privati.

Articolo 2 Requisiti di ammissione

1. Fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:
 - diploma di Laurea Magistrale/Specialistica (LM) conseguito secondo le modalità previste dal D.M. n. 509/1999 e s.m.i. ovvero Diploma di Laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/1999. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata equivalente dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la normativa vigente in materia. È cura del candidato, pena esclusione, dimostrare l'equivalenza mediante produzione del provvedimento che la riconosca;
 - particolare qualificazione professionale e/o culturale in relazione alla tipologia dell'attività da svolgere, rilevabile da precedente specifica esperienza lavorativa attinente la professionalità richiesta, prestata per almeno tre anni presso amministrazioni pubbliche, aziende private o quale libero professionista e/o titolo universitario post lauream (scuole di specializzazione universitarie, dottorato di ricerca, master universitari di II livello).
2. Per alcune figure professionali potrà essere richiesto il possesso dell'abilitazione professionale.
3. I requisiti specifici per l'ammissione, riferiti alla particolarità delle posizioni professionali di volta in volta richieste, e tutti gli altri requisiti sono individuati negli avvisi di selezione
4. Sono in ogni caso esclusi dalla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso ovvero un rapporto di coniugio con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Senato Accademico o del Consiglio di

Amministrazione ovvero con un professore di ruolo del GSSI appartenente all'Area Scientifica di afferenza.

Articolo 3 Procedura di selezione

1. Le proposte di reclutamento dei tecnologi a tempo determinato formulate dal Senato Accademico vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale.

2. La delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà contenere tutti gli elementi utili alla predisposizione dell'avviso di selezione e individuare le risorse destinate a garantire la totale copertura economica e finanziaria, comprensiva del trattamento accessorio e di ogni altro onere derivante dall'attivazione del contratto.

3. Il reclutamento avviene previo esperimento di selezioni pubbliche, per esami o per titoli ed esami, cui viene data obbligatoriamente pubblicità sul sito web del GSSI e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea e su ulteriori siti idonei alla più ampia diffusione.

4. L'avviso di indizione della selezione è emanato con decreto del Direttore Generale e deve contenere informazioni dettagliate relative alle specifiche funzioni del tecnologo, ai diritti e doveri, al trattamento economico e previdenziale, nonché ai requisiti di qualificazione richiesti, alle modalità, anche telematiche, di valutazione delle candidature.

In particolare, nel bando sono contenuti:

- la descrizione del programma di ricerca o del progetto nell'ambito del quale il tecnologo svolgerà la propria attività e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante allo stesso;
- il numero dei posti messi a concorso ed il relativo livello contrattuale;
- la tipologia di contratto, se a tempo pieno o parziale, e la relativa percentuale di impegno;
- la durata del contratto, individuata in osservanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010, e il trattamento economico;
- i requisiti e i titoli di partecipazione alla selezione;
- le modalità di invio delle domande di partecipazione e i termini di presentazione delle stesse;
- l'indicazione delle prove d'esame e le relative modalità di espletamento;
- gli eventuali titoli valutabili;
- gli eventuali documenti o autocertificazioni da presentare a cura dei candidati;
- il responsabile del procedimento;
- le incompatibilità.

Articolo 4 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale con proprio decreto nel rispetto del principio delle pari opportunità ed è formata da tre esperti nelle materie attinenti la professionalità richiesta, di cui almeno uno appartenente ai ruoli del personale docente.

2. La commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato dal Direttore Generale per un massimo di sessanta giorni per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore Generale provvede a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 5 Procedura selettiva

1. La Commissione effettua la selezione secondo le modalità di volta in volta definite nell'avviso di selezione, in funzione della tipologia di attività connessa allo specifico profilo.
2. Le prove d'esame, finalizzate all'accertamento delle conoscenze, delle professionalità, delle attitudini e delle motivazioni dei candidati in relazione alla posizione da ricoprire, consisteranno in una valutazione per titoli e in un colloquio.
3. Verrà, inoltre, verificato il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese.
4. Il calendario delle prove sarà notificato ai candidati non meno di 20 giorni prima del loro svolgimento mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI. Il calendario potrà essere definito nell'avviso di selezione, con valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Le prove si intendono superate con una valutazione di almeno 21/30 o equivalente.
6. Nel caso di selezioni che prevedano una valutazione dei titoli, il punteggio complessivo attribuito ai titoli non può superare il 50% del punteggio complessivo. I titoli valutabili e il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono indicati nell'avviso di selezione.
7. La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione delle prove e dei titoli, ove previsti.
8. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Articolo 6 Contratto e rapporto di lavoro

1. Il contratto individuale di lavoro avrà di norma una durata minima di 36 mesi.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale e dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. Il GSSI provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi infortuni e responsabilità civile.
3. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre e la presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della gestione del progetto di ricerca e agli incarichi affidati, tenuto conto dei criteri organizzativi del GSSI.
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico/amministrativo del GSSI.

Articolo 7 Incompatibilità

1. Il contratto di cui al presente regolamento non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche pubbliche o private, né con la borsa di Dottorato di ricerca né con assegni o borse di ricerca post lauream. La posizione del Tecnologo a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria. L'esercizio dell'attività libero professionale è compatibile solo con il regime a tempo parziale pari o inferiore alle 18 ore lavorative a settimana.
2. Per la risoluzione anticipata del contratto il Tecnologo a tempo determinato ha l'obbligo di dare un preavviso di almeno 30 giorni; in caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Articolo 8 Trattamento economico

1. Il trattamento economico complessivo annuo lordo è stabilito nel bando di selezione in relazione alla qualificazione professionale richiesta. Tale trattamento economico è omnicomprensivo e, ai soli fini dell'equiparazione economica, il suo ammontare è compreso tra l'importo corrispondente al trattamento complessivo attribuito al personale di categoria D (posizione economica D3) e l'importo corrispondente al trattamento complessivo attribuito al personale di categoria EP (posizione economica EP3).
2. Il trattamento accessorio, di entità variabile, verrà corrisposto annualmente e sarà quantificato sulla base della valutazione effettuata dal Direttore Generale in relazione agli obiettivi raggiunti, tenuto conto delle risorse disponibili; non potrà in ogni caso superare il 15% del trattamento fondamentale.
3. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico complessivo spettante, comprensivo della quota base e della quota variabile, e ogni altro onere eventualmente previsto dall'avviso di selezione (buoni pasto, trasferte autorizzate, quote di iscrizione a corsi di formazione/convegni ecc.) è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca. A tal fine potranno esser utilizzati anche margini derivanti da diversi progetti di ricerca, o da fondi esterni della Scuola dedicati alla ricerca, purché consentano di coprire l'intero onere contrattuale.

Articolo 9 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applica la disciplina prevista dal Codice Civile, dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento al D.L. n. 165/2001 e s.m.i e alla Legge 240/2010, nonché dal CCNL del Comparto Università in vigore e dai regolamenti del GSSI ove applicabili.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI.